

Incontro con i Vescovi di nuova nomina
INTERVENTO DEL CARDINALE PENITENZIARE MAGGIORE
ANGELO DE DONATIS

“Il Vescovo ed il foro interno”

Dicastero per i Vescovi, 5 settembre 2026 – Città del Vaticano

Premessa

Cari Confratelli,

sono lieto di poter condividere con voi alcune riflessioni su un tema che appartiene profondamente alla vita della Chiesa e che tocca in modo particolare la responsabilità del Vescovo: il foro interno.

La vostra recente ordinazione episcopale mi induce a dare a questo intervento un taglio soprattutto pastorale. Non vorrei, cioè, proporvi una trattazione canonistica del foro interno, né affrontare le molte questioni tecniche che questa materia inevitabilmente comporta. Vorrei piuttosto soffermarmi su alcune situazioni che un Vescovo può incontrare nell'esercizio del proprio ministero e su alcuni criteri che possono aiutarlo ad affrontarle.

Parlare di segreto e di riservatezza potrebbe sembrare quasi una sfida nell'era degli algoritmi, della robotica e dei sistemi di intelligenza artificiale. Viviamo in un tempo nel quale una quantità crescente di informazioni sulla nostra vita viene raccolta, conservata, elaborata e utilizzata. Lo stesso concetto di riservatezza è sottoposto a una profonda trasformazione.

La Chiesa, invece, continua a custodire con particolare attenzione l'intimità della persona. E lo fa non soltanto perché riconosce il diritto di ciascuno alla buona fama e alla propria riservatezza — diritto che trova espressione anche nel can. 220 — ma per una ragione ancora più profonda: nell'intimo della coscienza si realizza l'incontro misterioso della persona con Dio.

Esiste dunque uno spazio nel quale l'uomo deve poter essere radicalmente libero davanti a Dio. Uno spazio nel quale possa riconoscere il proprio peccato, chiedere perdono, aprire la propria coscienza, cercare luce e discernimento, senza temere che ciò che ha manifestato possa un giorno essere utilizzato contro di lui o diventare strumento di giudizio e di governo.

Il Vescovo ha una particolare responsabilità nei confronti di questo spazio.

Non perché egli debba conoscere ciò che avviene nel foro interno dei fedeli. Direi, piuttosto, il contrario: proprio perché **non deve conoscerlo**, è chiamato a custodire le condizioni perché esso sia rispettato, protetto e correttamente esercitato nella Chiesa particolare affidata alle sue cure.

Vorrei quindi raccogliere il nostro tema attorno ad alcune concrete responsabilità del Vescovo.

1. Custodire uno spazio che appartiene alla coscienza e a Dio

Prima di farlo, permettetemi soltanto una breve precisazione terminologica.

Quando nella Chiesa parliamo di “foro interno”, l’espressione viene utilizzata con significati non sempre perfettamente coincidenti.

In senso propriamente canonico essa indica una particolare modalità di esercizio della potestà della Chiesa, distinta dal foro esterno. La potestà di governo nella Chiesa è una; diverso può essere il modo con cui essa viene esercitata e riconosciuta. [1]

Accanto a questo significato propriamente giuridico, nel linguaggio ecclesiale l’espressione “foro interno” viene utilizzata anche in un senso più ampio, riferendosi a quell’ambito particolarmente riservato nel quale la persona apre la propria coscienza: in modo assolutamente peculiare nella confessione sacramentale e, in modo diverso, nell’accompagnamento spirituale.

Non tutto ciò che è segreto appartiene dunque, in senso proprio, al foro interno. Nella vita della Chiesa esistono molte altre forme di segreto. Ma la confessione sacramentale e l’apertura della coscienza presentano una caratteristica particolare: qui non è semplicemente un’informazione ad essere affidata a un’altra persona. È la persona stessa che si consegna, nella propria vulnerabilità, alla misericordia di Dio e al discernimento spirituale.

Per questo il rispetto del foro interno non è semplicemente una questione di discrezione.

Direi che da qui possiamo ricavare un primo criterio che accompagnerà tutte le riflessioni successive: **il Vescovo non è il padrone delle coscienze; è chiamato a custodirne la libertà.**

2. Garantire un autentico ministero della Riconciliazione

Una prima responsabilità riguarda naturalmente il sacramento della Penitenza.

Vorrei introdurre questo punto con una recente espressione di Papa Leone XIV. Incontrando, il 13 marzo scorso, i partecipanti al Corso sul foro interno della Penitenzieria

Apostolica, il Santo Padre ha definito il sacramento della Riconciliazione un «**laboratorio di unità**».[14]

È un'immagine che mi sembra particolarmente illuminante anche per comprendere la responsabilità del Vescovo.

La confessione ristabilisce infatti l'unità della persona con Dio, genera un rinnovato rapporto con la Chiesa e contribuisce alla stessa unità interiore dell'uomo. Per questo Leone XIV ha ricordato che, attraverso la celebrazione della Riconciliazione, si edifica la Chiesa stessa.

Come Vescovi siamo responsabili della disciplina penitenziale nelle Chiese particolari affidate alle nostre cure. Questa responsabilità non si esaurisce quindi nel garantire che il sacramento venga celebrato. Dobbiamo anche preoccuparci della qualità del ministero che viene offerto ai fedeli, perché attraverso di esso passa una parte essenziale della missione riconciliatrice della Chiesa.

La formazione dei confessori

Il Direttorio *Apostolorum Successores* ricorda al Vescovo di vigilare affinché la facoltà di ricevere le confessioni sia concessa a sacerdoti che possiedano la necessaria competenza teologica e pastorale e siano in piena sintonia con il Magistero della Chiesa in materia morale.[2]

Vorrei però sottolineare soprattutto un aspetto: la responsabilità del Vescovo non termina nel momento in cui la facoltà viene concessa.

L'idoneità del confessore va accompagnata nel tempo.

Cambiano le persone, cambiano le culture, cambiano le situazioni nelle quali il ministero viene esercitato e cambiano anche le questioni che vengono poste alla coscienza dei fedeli.

Pensiamo soltanto al mondo digitale e oggi all'intelligenza artificiale. Non si tratta semplicemente della comparsa di nuovi strumenti. Cambia il modo con cui le persone costruiscono le proprie relazioni, prendono decisioni, percepiscono la responsabilità personale e, talvolta, persino il modo di interrogarsi sul bene e sul male.

Tutto questo, prima o poi, arriva anche nel confessionale.

Per questo ritengo importante che nelle diocesi siano offerte ai confessori occasioni periodiche di formazione, aggiornamento e confronto pastorale. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai primi anni del ministero sacerdotale e anche ai sacerdoti provenienti da contesti culturali differenti.

Proprio su questo punto Papa Leone XIV, nel ricordato incontro con la Penitenzieria Apostolica, ha incoraggiato a proseguire nell'opera di formazione dei confessori, chiedendo di **«approfondire e ampliare l'offerta formativa»**, perché il sacramento sia sempre meglio conosciuto, celebrato e vissuto.[14]

Mi sembra un'indicazione che, pur rivolta direttamente alla Penitenzieria, interpellì anche ciascun Vescovo. La formazione del confessore non può essere considerata definitivamente acquisita con l'ordinazione o con la concessione iniziale della facoltà. Richiede accompagnamento e formazione permanente.

La Penitenzieria Apostolica cerca di offrire il proprio contributo a questo compito. La Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* le affida espressamente anche la cura della corretta formazione dei Penitenzieri.[3] Il Corso sul foro interno e le altre iniziative formative della Penitenzieria vogliono essere precisamente un servizio ai confessori e, attraverso di loro, alle Chiese particolari.

Da Penitenziere Maggiore mi permetto perciò di incoraggiarvi a considerare la formazione dei confessori non come un'attività occasionale, ma come una dimensione ordinaria della cura del presbiterio.

Papa Leone XIV, parlando ai sacerdoti in occasione della Giornata della santificazione sacerdotale dello scorso anno, li ha invitati ad essere pastori capaci di discernimento, in grado di raccogliere e ricomporre i frammenti delle vite loro affidate e di aiutare le persone a trovare, dentro le difficoltà dell'esistenza, la luce del Vangelo.[15]

Mi sembra una descrizione molto bella anche del ministero del confessore.

Il penitente, infatti, non porta nel confessionale una fattispecie astratta. Porta la propria vita, talvolta ferita e frammentata, i propri peccati, le proprie contraddizioni, ma anche il desiderio di ricominciare. Il confessore deve essere capace di accogliere questa vita, illuminarla con il Vangelo e accompagnarla verso la riconciliazione, senza sostituirsi alla coscienza della persona.

Aggiungerei un altro aspetto.

Se giungono al Vescovo segnalazioni attendibili circa comportamenti non adeguati nell'esercizio della confessione, esse non possono essere semplicemente ignorate. Andranno naturalmente valutate con prudenza e giustizia, evitando conclusioni affrettate, ma avendo sempre presente che il fedele ha diritto a incontrare nel confessionale un ministro preparato, prudente e rispettoso della dignità della persona.

Quando la situazione lo richiede, non si abbia timore di chiedere consiglio agli organismi competenti della Santa Sede.

La disponibilità della confessione

Vi è poi una responsabilità molto concreta: il sacramento deve essere realmente accessibile.

Il fedele non ha soltanto il dovere di confessare i propri peccati; ha anche il diritto di trovare ministri disponibili ad ascoltarlo.

Il Vescovo dovrà pertanto vigilare perché nelle parrocchie, nei santuari e negli altri luoghi nei quali si esercita la cura pastorale siano offerte concrete possibilità di accedere alla confessione.[4]

Anche l'attesa del sacerdote nel confessionale possiede, a mio avviso, un valore pastorale. Manifesta visibilmente che la misericordia di Dio precede il penitente e lo attende.

Su questo punto Leone XIV ha rivolto ai giovani sacerdoti e agli ordinandi una parola particolarmente impegnativa, ricordando loro che il ministero della Riconciliazione può segnare profondamente l'intera vita sacerdotale e indicando come compito affidato da Cristo quello di ricostruire l'unità delle persone con Dio.[14]

La disponibilità al confessionale, allora, non è semplicemente una prestazione da aggiungere alle molte attività del sacerdote. Appartiene al cuore stesso del suo ministero.

Conosciamo bene le difficoltà determinate in molte diocesi dalla diminuzione del numero dei sacerdoti. Proprio per questo può essere necessario favorire forme di collaborazione tra parrocchie, santuari e comunità religiose.

Il Penitenziere

In questo quadro vorrei richiamare anche la figura del Penitenziere.

Al di là delle diverse situazioni delle nostre diocesi, è importante che esista un ministero stabile, conosciuto e realmente accessibile, al quale il fedele e, quando necessario, anche il confessore possano fare riferimento nelle situazioni più delicate. [5]

Non considererei quindi il Penitenziere semplicemente come il titolare di alcune particolari facoltà canoniche. Può diventare un punto di riferimento per la pastorale della Riconciliazione e, nel rigoroso rispetto del foro interno, anche per la formazione e il sostegno dei confessori.

3. Custodire la libertà delle coscienze

Una seconda grande responsabilità episcopale consiste nel garantire la libertà del fedele nel foro interno.

Possiamo formulare il principio in modo molto semplice: **nessuno dovrebbe trovarsi nella condizione di dover aprire la propria coscienza a chi è contemporaneamente chiamato a giudicarlo o a governarlo.**

Il diritto della Chiesa manifesta una particolare sensibilità su questo punto.

Ogni fedele ha diritto di scegliere liberamente un confessore legittimamente approvato. [6] È una libertà che va tutelata non soltanto formalmente, ma anche concretamente.

Questo principio assume un'importanza particolare nei seminari, nelle case di formazione, negli istituti di vita consacrata e in tutti quei contesti nei quali esiste una significativa relazione di dipendenza da un superiore.

La Chiesa tutela con particolare attenzione la libertà dei seminaristi nella scelta del confessore e stabilisce una chiara separazione tra coloro che operano nel foro interno e coloro che sono chiamati a prendere decisioni nel foro esterno. Significativa è, ad esempio, la disposizione secondo cui, in occasione dell'ammissione agli Ordini o della dimissione dal seminario, non può essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori. [7]

Dietro queste norme vi è una sapienza pastorale che va oltre le singole disposizioni.

Chi deve giudicare l'idoneità di una persona, decidere della sua ammissione, affidarle un incarico o esercitare su di essa un'autorità non dovrebbe cercare nel foro interno informazioni utili al proprio discernimento.

E chi apre la propria coscienza deve poter avere la certezza che ciò che manifesta non entrerà mai, neppure indirettamente, nel processo attraverso il quale verrà giudicato nel foro esterno.

Questa distinzione tutela il fedele, ma tutela anche il superiore. La conoscenza della coscienza di una persona può infatti rendere difficile esercitare successivamente nei suoi confronti un giudizio completamente libero da ciò che si è conosciuto in un altro contesto.

Per questo, anche là dove non vi sia una formale incompatibilità, è necessaria una grande prudenza.

Permettetemi di applicare questo principio anche a noi Vescovi.

La paternità episcopale porta naturalmente sacerdoti e seminaristi a cercare nel Vescovo consiglio, conforto e orientamento spirituale. È una cosa bella e appartiene alla natura stessa del nostro ministero.

Occorre tuttavia conservare la necessaria distinzione tra questa paternità e l'accesso stabile al foro interno di persone nei confronti delle quali siamo contemporaneamente chiamati ad esercitare responsabilità di discernimento, valutazione, nomina o governo.

Non tutto ciò che è possibile è necessariamente opportuno.

A volte la delicatezza della coscienza richiede al pastore persino di rinunciare a conoscere qualcosa che una persona sarebbe disposta ad affidargli, indirizzandola verso un confessore o un accompagnatore spirituale che non abbia su di essa responsabilità di governo.

Anche questo è esercizio della paternità episcopale.

4. Garantire che il foro interno non diventi foro esterno

Arriviamo così al principio che considero centrale nel nostro incontro.

Papa Francesco, rivolgendosi nel 2019 ai partecipanti al Corso sul foro interno della Penitenzieria Apostolica, volle aggiungere fuori testo alcune parole molto nette:

«Foro interno è foro interno e non può uscire all'esterno».[8]

Il Papa manifestava la propria preoccupazione per quelle situazioni nelle quali, all'interno di gruppi o comunità ecclesiali, ciò che viene conosciuto nel foro interno finisce per essere utilizzato nelle decisioni del foro esterno.

Credo che questa espressione possa diventare per noi un vero criterio di governo.

La distinzione dei fori non è infatti una raffinatezza canonistica. È una garanzia della dignità e della libertà della persona.

E potremmo aggiungere, alla luce di quanto Leone XIV ha recentemente ricordato parlando del sacramento della Riconciliazione, che tale distinzione non si oppone alla comunione ecclesiale: al contrario, la rende possibile. La riconciliazione sacramentale edifica la Chiesa precisamente perché la persona può presentarsi davanti a Dio nella libertà e nella verità della propria coscienza. [14]

Il sigillo sacramentale

Questa garanzia raggiunge il suo grado massimo nella confessione sacramentale.

Il sigillo è inviolabile.

Non è semplicemente un obbligo di riservatezza paragonabile ad altre forme di segreto professionale o ministeriale.

La Nota della Penitenzieria Apostolica del 2019 sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo utilizza un'espressione particolarmente efficace: rispetto a ciò che

ha conosciuto soltanto nella confessione, il confessore, fuori del sacramento, semplicemente «**non sa**».[9]

È un'espressione forte, ma dice bene la natura peculiare di quella conoscenza.

Quanto è stato affidato al confessore appartiene al sacramento e deve rimanere nel sacramento.

Ne derivano alcune conseguenze sulle quali, come Vescovi, dobbiamo essere assolutamente chiari:

ciò che è conosciuto in confessione **non può essere comunicato;**

non può essere utilizzato;

non può diventare criterio per una decisione di governo;

non può essere richiamato successivamente dal confessore come se appartenesse a una normale conversazione avuta con il penitente.

E questo vincolo non viene meno con il trascorrere del tempo.

Il sigillo tutela certamente il penitente, ma tutela anche il sacramento stesso. Se il fedele potesse temere che ciò che manifesta davanti a Dio possa un giorno uscire dal sacramento, sarebbe ferita alla radice quella libertà che rende possibile la confessione.

Il Vescovo è pertanto chiamato ad essere un difensore fermo e inequivocabile del sigillo sacramentale.

Non utilizzare ciò che si è conosciuto.

Vi è poi un'altra situazione sulla quale richiamerei la vostra attenzione.

Un sacerdote può avere esercitato per anni il ministero di confessore o di accompagnatore spirituale e successivamente essere chiamato a una responsabilità di governo.

Qui è necessaria molta prudenza.

Il problema non consiste soltanto nel rischio di rivelare un'informazione. Può esservi anche un uso, magari non pienamente consapevole, di ciò che si è conosciuto: una decisione presa alla luce di una conoscenza che non avrebbe dovuto entrare in quel processo decisionale.

Il diritto proibisce espressamente di utilizzare nel governo quanto sia stato conosciuto nella confessione. [10]

Il criterio pastorale che vorrei sottolineare è questo:

il foro interno non può diventare una fonte di informazioni per il governo della Chiesa.

Anche nelle nomine, dunque, sarà necessaria prudenza, valutando se precedenti e significative relazioni di foro interno possano rendere inopportuna l'attribuzione di determinate responsabilità nei confronti delle stesse persone.

5. Vigilare perché l'autorità non entri nella coscienza

Negli ultimi anni dolorose vicende verificatesi in alcune comunità e nuove forme di vita ecclesiale ci hanno aiutato a comprendere meglio quanto la confusione tra foro interno e foro esterno possa diventare anche una forma di abuso.

Abbiamo imparato a riconoscere più chiaramente l'abuso spirituale e l'abuso di autorità.

Talvolta essi nascono proprio dalla confusione tra accompagnamento spirituale e governo.

Una persona che esercita un forte ascendente spirituale sui membri di una comunità può progressivamente arrivare a conoscere aspetti molto intimi della loro coscienza e, nello stesso tempo, utilizzare questa conoscenza nell'esercizio dell'autorità.

Il rischio diventa particolarmente serio quando nella stessa persona si concentrano il ruolo di fondatore, superiore, accompagnatore spirituale e confessore.

Come Vescovi dobbiamo prestare attenzione a queste dinamiche, soprattutto nelle realtà ecclesiali affidate più direttamente alla nostra vigilanza.

La libertà formale del singolo, infatti, non sempre basta ad escludere un condizionamento.

In una comunità caratterizzata da una forte identificazione con il fondatore o con il superiore, anche una scelta apparentemente spontanea può essere influenzata dalle aspettative del gruppo, dal desiderio di essere considerati fedeli al carisma o dal timore di apparire poco docili.

Il diritto della Chiesa manifesta anche qui una sapienza che dobbiamo saper tradurre pastoralmente: il superiore può accogliere liberamente l'apertura d'animo del membro della comunità, ma non può indurlo in alcun modo a manifestargli la propria coscienza.[11]

La differenza è decisiva.

Nel primo caso è la persona che liberamente sceglie di confidarsi.

Nel secondo è l'autorità che cerca di entrare in uno spazio che non le appartiene.

Mi sembra significativo ricordare qui anche un criterio più generale proposto da Leone XIV ai sacerdoti: essere costruttori di unità e di pace significa **«non imporsi, ma servire»**.^[15]

È una formula semplice, ma può essere applicata anche all'esercizio dell'autorità ecclesiale. L'autorità spirituale autentica non occupa la coscienza dell'altro; la serve. Non crea dipendenza dalla propria persona, ma aiuta ciascuno a crescere nella libertà della relazione con Dio.

Accompagnamento spirituale e confessione

Questo ci porta ad una parola sull'accompagnamento spirituale.

La Penitenzieria Apostolica, nella Nota del 2019, lo colloca in modo particolare nell'ambito del foro interno extra-sacramentale e ricorda la speciale riservatezza richiesta dai colloqui spirituali. ^[12]

L'accompagnamento spirituale è un grande bene per la vita della Chiesa e non dobbiamo certamente guardarlo con sospetto.

Dobbiamo piuttosto proteggerlo.

Confessione e accompagnamento spirituale possono essere molto vicini e in molte tradizioni spirituali sono stati affidati alla stessa persona. Ma non sono la stessa cosa.

Hanno finalità e modalità differenti.

Nella confessione il penitente accusa i propri peccati per ricevere da Dio, attraverso il ministero della Chiesa, il perdono sacramentale.

Nell'accompagnamento la persona rilegge un cammino più ampio: la propria preghiera, le relazioni, le scelte, le difficoltà, il discernimento vocazionale, il modo in cui percepisce l'azione di Dio nella propria vita.

Tenere presente questa distinzione aiuta sia chi accompagna sia chi viene accompagnato e impedisce che la particolare tutela propria del sacramento venga confusa con quella, diversa ma anch'essa doverosa, del colloquio spirituale.

Anche in questo ambito può essere utile richiamare l'indicazione di Leone XIV circa il discernimento. Accompagnare significa aiutare una persona a trovare la luce del Vangelo

dentro la concretezza della propria esistenza, non prendere il suo posto né appropriarsi delle sue decisioni. [15]

6. Sapere anche quando chiedere aiuto: la Penitenzieria Apostolica

Vorrei concludere la parte più propriamente pastorale del mio intervento dicendovi qualcosa che mi sta particolarmente a cuore proprio per il servizio che oggi sono chiamato a svolgere.

La Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* affida alla Penitenzieria Apostolica la competenza sul foro interno, sacramentale e non sacramentale, per le assoluzioni da censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni e altre grazie.[13]

Non è necessario entrare qui nelle diverse fattispecie.

Vorrei piuttosto che rimanesse in voi una convinzione molto semplice: **la Penitenzieria è al servizio anche del vostro ministero episcopale.**

Esistono situazioni nelle quali la tutela della coscienza, il rispetto del sigillo sacramentale e le esigenze dell'ordinamento ecclesiale sembrano incontrarsi in modo particolarmente complesso.

Non è necessario che il Vescovo sappia risolvere personalmente ogni caso.

Anzi, talvolta una parte della prudenza episcopale consiste proprio nel riconoscere che non è opportuno entrare ulteriormente nella situazione.

Per questo la Chiesa ha predisposto uno strumento che permette di affrontare determinate situazioni senza costringere ciò che appartiene al foro interno a diventare pubblico.

Questo strumento è la Penitenzieria Apostolica.

Mi permetto quindi di dirvelo con molta semplicità: quando un confessore, un Penitenziere o voi stessi vi trovate davanti a una situazione di foro interno che appare complessa, **non abbiate timore di ricorrere alla Penitenzieria.**

Non è necessario conoscere previamente la soluzione. E non è necessario che il Vescovo venga a conoscenza di ciò che non gli compete conoscere.

È importante invece che i vostri sacerdoti sappiano a chi rivolgersi e come farlo, salvaguardando il foro nel quale il caso è sorto.

Come Penitenziere Maggiore considero questo non semplicemente un rapporto tra un organismo della Santa Sede e una diocesi, ma un servizio della Chiesa alla coscienza del fedele e, attraverso di essa, alla *salus animarum*.

Ed è significativo che Leone XIV, rivolgendosi proprio alla Penitenzieria Apostolica, abbia collocato questo servizio dentro una prospettiva ecclesiale molto più ampia: nella Riconciliazione, mentre la persona ritrova l'unità con Dio e con la Chiesa, **si edifica la Chiesa stessa**. [14]

Anche il servizio della Penitenzieria vuole porsi dentro questa logica: custodire il foro interno non significa isolare la coscienza dalla Chiesa, ma permettere alla Chiesa di servirla secondo la natura propria di questo spazio.

Conclusione

Cari Confratelli,

vorrei concludere tornando all'immagine dalla quale siamo partiti.

Viviamo in un mondo nel quale cresce continuamente la possibilità di conoscere, registrare, conservare e utilizzare informazioni sulle persone.

Proprio in questo mondo la Chiesa deve continuare ad essere un luogo nel quale l'uomo possa sperimentare che esiste uno spazio che non può essere violato.

Uno spazio nel quale può presentarsi davanti a Dio senza difese.

Uno spazio nel quale può chiamare il peccato con il suo nome senza temere che quella parola venga un giorno utilizzata contro di lui.

Uno spazio nel quale può cercare aiuto per discernere la volontà di Dio senza che l'apertura della propria coscienza diventi uno strumento di controllo.

Questo spazio non è sottratto alla responsabilità pastorale del Vescovo.

Al contrario, gli è affidato precisamente perché egli lo custodisca senza appropriarsene.

Come Vescovi dobbiamo preoccuparci che vi siano buoni confessori, formarli e accompagnarli; dobbiamo garantire ai fedeli la concreta possibilità di accedere al sacramento; tutelare la libertà nella scelta del confessore e dell'accompagnatore spirituale; impedire che chi esercita autorità pretenda di entrare nella coscienza delle persone; vigilare perché ciò che appartiene al foro interno non venga utilizzato nel foro esterno; difendere senza esitazioni l'inviolabilità del sigillo sacramentale; riconoscere quelle forme di abuso nelle quali la confusione dei fori diventa strumento di potere.

Potremmo raccogliere tutto questo in una sola espressione: **custodire la libertà della persona davanti a Dio.**

E qui rimangono pienamente attuali le parole tanto semplici quanto nette di Papa Francesco:

«Foro interno è foro interno e non può uscire all'esterno».

Ma a questa affermazione possiamo oggi affiancare l'immagine proposta da Papa Leone XIV: il sacramento della Riconciliazione è un **«laboratorio di unità»**.^[14]

Le due affermazioni, a mio avviso, si illuminano reciprocamente.

Il foro interno deve rimanere realmente interno proprio perché lì la persona possa riconciliarsi liberamente con Dio, con la Chiesa e, in qualche modo, anche con se stessa.

Non si tratta soltanto di una norma da osservare.

È un modo di intendere l'autorità nella Chiesa.

Un'autorità che non si appropria della coscienza, ma la serve.

Un pastore che non pretende di conoscere tutto, ma sa anche custodire ciò che non deve conoscere.

Una Chiesa nella quale il peccatore possa affidarsi senza paura alla misericordia di Dio.

E proprio qui ritroviamo anche l'invito di Leone XIV ai sacerdoti ad essere uomini di riconciliazione, **pastori capaci di discernimento**, capaci di accompagnare i frammenti delle vite affidate loro verso l'unità e la pace.^[15]

Cari Confratelli, all'inizio del vostro ministero episcopale vi auguro anche questo: di essere custodi di questo spazio sacro nel quale ciascun uomo rimane, nella propria coscienza, davanti a Dio; e, nello stesso tempo, di prendervi cura di tutti quei ministeri attraverso i quali questo incontro con la misericordia di Dio può diventare sorgente di riconciliazione e di comunione per l'intera Chiesa.

Note

[1] Cf. CIC, can. 130.

[2] Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, n. 150.

[3] Cf. FRANCESCO, Cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 192.

[4] Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Apostolorum Successores*, n. 150.

[5] Cf. CIC, can. 508.

[6] Cf. CIC, can. 991.

[7] Cf. CIC, can. 240 § 2.

[8] FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XXX Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica*, 29 marzo 2019; AAS 111 (2019), 568-570. «E vorrei aggiungere – fuori testo – una parola sul termine “foro interno”. Questa non è un’espressione a vanvera: è detta sul serio! Foro interno è foro interno e non può uscire all’esterno. E questo lo dico perché mi sono accorto che in alcuni gruppi nella Chiesa, gli incaricati, i superiori – diciamo così – mescolano le due cose e prendono dal foro interno per le decisioni in quello all’esterno, e viceversa. Per favore, questo è peccato! È un peccato contro la dignità della persona che si fida del sacerdote, manifesta la propria realtà per chiedere il perdono, e poi la si usa per sistemare le cose di un gruppo o di un movimento, forse – non so, invento –, forse persino di una nuova congregazione, non so. Ma foro interno è foro interno. È una cosa sacra. Questo volevo dirlo, perché sono preoccupato di questo», FRANCISCUS, *Allocutio Ad participes Curriculi de Foro Interno a Tribunali Paenitentiarie Apostolicae propecti*, (29 Martii 2029), AAS 111 (2019), 568-570:568.

[9] Cf. PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Nota de pondere Fori interni et inviolabilitatis sigilli sacramentalis*, 1 luglio 2019, n. 2, AAS 111 (2019), 1213-1221.

[10] Cf. CIC, can. 984.

[11] Cf. CIC, can. 630 § 5.

[12] Cf. PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Nota de pondere Fori interni et inviolabilitatis sigilli sacramentalis*, 1 luglio 2019, n. 2.

[13] Cf. FRANCESCO, Cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 191.

[14] LEONE XIV, *Discorso ai partecipanti al XXXVI Corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica*, Sala Clementina, 13 marzo 2026. Il Papa invita inoltre la Penitenzieria a proseguire e ampliare la formazione dei confessori e presenta il sacramento della Riconciliazione come luogo di ricostruzione dell’unità con Dio, con la Chiesa e nell’interiorità della persona.

[15] LEONE XIV, *Messaggio ai sacerdoti in occasione della Giornata della santificazione sacerdotale*, 27 giugno 2025.